

Rif. Prot. n. 0000202-11/02/2016-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4

Conferenza di Servizi

(Art. 7 del D.p.R. 160/2010 - articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

Verbale N. 1 – conclusivo -

Seduta del 11 Febbraio 2016

Oggetto: **Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010.**

Ditta: **VODAFONE ITALIA SPA** - Via Jervis, n. 13 - 10015 Ivrea (TO).

Intervento: **Progetto per adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928.**

Localizzazione: **Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo.**

Pratica SUAP N. 0083/9/6 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP)

L'anno Duemilasedici (**2016**), il giorno undici (**11**) del mese di Febbraio (**02**), alle ore **12,00** presso la sede del SUAP Montefeltro c/o Unione Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34 - 61021 Carpegna (PU):

PREMESSO:

- che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- che l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comma 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50, ha delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività produttive;
- che l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione d'impianti produttivi, ivi incluso il rilascio del Permesso di Costruire;
- che in data 25/01/2016 veniva presentata istanza da parte della Sig.ra **MARINA PRETTO** – Codice Fiscale PRT MRN 72M64 H501J – domiciliata per la carica in Via Lorenteggio, n. 240 in Comune di Milano (MI), in qualità di Procuratore della **VODAFONE ITALIA S.p.A.** con sede in Via Jervis, n. 13 in Comune di Ivrea (TO) – Partita Iva 08539010010 – la Domanda Unica finalizzata all'ottenimento del Titolo Unico per la realizzazione dell'intervento in oggetto specificato;

VISTA la documentazione prodotta dalla Ditta sopraccitata a corredo della domanda unica n. 0083/9/6 del 25/01/2016 sopraccitata a firma del professionista incaricato Dott. Ing. Marco Discacciati di Roma - Procura - a firma della Sig.ra Marina Pretto - Procuratore della Vodafone Italia S.p.A – datata 14/01/2016;

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.p.R. 160/2010 che espressamente riporta: Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

VISTI gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la delibera di C.C del Comune di Montecopiolo n. 10 del 30/06/2011 (relativa all'adesione "nuovo" SUAP Montefeltro, ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160);

VISTA la relativa Convenzione stipulata in data 30/09/2011 tra il Comune di Montecopiolo e la Comunità Montana del Montefeltro per la gestione associata del SUAP;

VISTE le "Norme Regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione in forma associata";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 avente per oggetto: *soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento successorio per l'Unione Montana del Montefeltro;*

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto: *recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro;*

PRESO ATTO:

- delle note SUAP prot. n. 84 del 25/01/2016 e n. 93 del 26/01/2016 (spostamento orario C.di S), con le quali veniva convocata ai sensi ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010 e articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per il giorno giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 12,00 presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Comunità Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la relativa Conferenza di Servizi n. 1;
- che la suddetta convocazione della conferenza di Servizi n. 1, è stata resa pubblica nel rispetto delle forme di pubblicità previste dal regolamento in materia di insediamenti produttivi (mediante pubblicazione all'albo pretorio dello Sportello Unico periferico presso il Comune interessato, nonché nel suo sito internet, ed all'albo pretorio dell'Unione Montana Montefeltro;

TUTTO CIO' PREMESSO

il responsabile del procedimento unico nella qualità di rappresentante dell'amministrazione procedente e in quanto tale svolgente le funzioni di presidente della Conferenza di Servizi;

DICHIARA

che la pratica all'ordine del giorno è: **"interventi di adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928"**, a cui è stato assegnato il numero di **Pratica Suap N. 0083/9/6 del 25/01/2016**;

che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:

- **DITTE RICHIEDENTI**: Sig.ra Marina Pretto - Procuratore della Vodafone Italia S.p.A.
 - **PROFESSIONISTA INCARICATO**: Dott. Ing. Marco Discacciati di Roma – deStudio S.r.l.;
 - **COMUNE DI MONTECOPIOLO**: Geom. Enzo Contadini – Responsabile Area Tecnica;
 - **SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLE MARCHE**: Dott. Arch. Simona Guida;
 - **PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Uso e Tutela del Suolo** – Dott. Geol. Marco Pensalfini;
 - **UNIONE MONTANA MONTEFELTRO** – Dott. Agr. Paolo Agostino Davani – Presidente Commissione Paesaggio;
 - **ENTE PARCO NATURALE SASSO SIMONE E SIMONCELLO** – Responsabile Area Tecnica: Dott. Arch. Silvia Soragna;
 - **ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Radiazioni e Rumore**: Dott. Luciano Benini;
 - **ASUR MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino**: Dott. Giovanni Cappuccini;
- che risultano presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome	Qualifica / Titolo
VODAFONE ITALIA S.p.A.	Dott. Massimiliano Damiani	Rappresentante delegato (1)
deSTUDIO S.r.l.	Dott. Sergio Grandinetti	Progettista incaricato (2)
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	Silvia Soragna	Responsabile Area Tecnica
Comune di Montecopiolo	Geom. Enzo Contadini	Responsabile Area Tecnica

(1) Delega datata Roma 10/02/2016, acquisita dal SUAP durante la seduta della C.di S. a firma del procuratore della società Vodafone Italia S.p.A., detta delega viene allegata al presente Verbale;

(2) Delega datata Roma 08/02/2016, acquisita dal SUAP durante la seduta della C.di S. a firma del professionista incaricato Dott. Ing. Marco Discacciati della società deStudio S.r.l., detta delega viene allegata al presente Verbale;

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore **12,10**

DICHIARA

aperti i lavori della Conferenza di Servizi, di comune accordo è nominato Segretario della Conferenza, con compiti di predisposizione e redazione del relativo verbale, il Geom. Andrea Corbellotti il quale accetta l'incarico.

Passando all'esame dell'istanza in premessa specificata, presentata dalla Sig.ra **MARINA PRETTO** – Codice Fiscale PRT MRN 72M64 H501J – domiciliata per la carica in Via Lorenteggio, n. 240 in Comune di Milano (MI), in qualità di Procuratore della **VODAFONE ITALIA S.p.A.** con sede in Via Jervis, n. 13 in Comune di Ivrea (TO) – Partita Iva 08539010010 – finalizzata all'ottenimento del **Titolo Unico** per **l'esecuzione degli interventi di adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928**, il presidente della C.di S. procede in ordine di acquisizione, alla lettura delle note e/o comunicazioni e/o pareri e/o nulla osta, trasmessi dagli Enti coinvolti alla C.di S. e più precisamente:

- **ASUR – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica**: nota datata Urbino 29/01/2016, prot. n. 7897-U-IGPUB, con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione la quale ha rilasciato il relativo parere igienico sanitario – **favorevole con indicazioni** – acquisito dal SUAP in data 03/02/2016 con prot. n. 125/9/6, Detto parere viene allegato al presente verbale della C. di S.
- **ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Radiazioni e Rumore**: nota rif. prot. n. 000093 datata 11/02/2016 con la quale il competente Dipartimento dell'Agenza Regionale ha rilasciato il proprio contributo tecnico – **favorevole con prescrizioni** - acquisito dal SUAP in data 11/02/2016, Detto parere e/o contributo viene allegato al presente verbale della C. di S.
- **PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Uso e Tutela del Suolo**: nota mail datata 08/02/2016 con il quale il responsabile del servizio innanzi citato ha comunicato a questo SUAP sostanzialmente quanto segue: comunicandoti la mia impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi per la pratica di cui all'oggetto (Pratica SUAP 0083/9/6 del 25/01/2016) fissata per giovedì 11/02, **ti evidenzio che ho già redatto il Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico – favorevole con prescrizioni - , ora in attesa della firma digitale del Dirigente**;

Conclusa la lettura integrale dei pareri delle note sopra citate, il presidente della C.di S. fa osservare che non è pervenuto da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o nulla osta, e pertanto afferma che, per gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, e non presenti, che non hanno fatto pervenire alcun parere e/o motivato dissenso, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/2000, **si intende acquisito il silenzio assenso**, pertanto la prescritta Autorizzazione

Sportello Unico per le Attività Produttive Montefeltro

Comuni di: Belforte all'Isauro – Carpegna – Frontino – Lunano – Macerata Feltria – Mercatino Conca - Monte Grimano Terme - Monte Cerignone – Montecopiolo – Piandimeleto - Pietrarubbia – Sassofeltrio - Sassocorvaro

Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – **favorevole** – una volta rilasciata dal responsabile del Settore Territorio dell'Unione Montana Montefeltro verrà allegata al provvedimento conclusivo del SUAP. Il Presidente della C.di S. invita i partecipanti ad esprimere le proprie valutazioni, nell'ordine intervengono:

– *Il Dott. Arch. Silvia Soragna*, Responsabile di Area Tecnica dell'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, da lettura del Nulla Osta Ente Parco – **favorevole con prescrizioni** - rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 27 del 02/08/2013, e della L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26/07/2013, *Detto nulla osta viene acquisito dal SUAP durante la seduta della C. di S. ed allegato al presente verbale;*

– *Il Geom. Enzo Contadini* responsabile di Area Tecnica del Comune di Montecopiolo esprime quanto segue: visti i pareri favorevoli espressi da ASUR, ARPAM, PROVINCIA (Nulla Osta Vincolo Idrogeologico) e ENTE PARCO, si esprime parere al rilascio del permesso di costruire e della prescritta Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/03, *Detto parere viene allegato al presente verbale;*

Conclusi gli interventi dei partecipanti, il Presidente della Conferenza di Servizi nonché segretario si impegna a trasmettere quanto prima il presente Verbale n. 1 seduta del 04/06/2015 – **conclusivo** - a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio del Comune di Montecopiolo e sul sito internet di questo Sportello.

La Conferenza conclude i lavori alle ore **11.10**

Il Responsabile
SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Geom. Andrea CORBELLOTTI
FIRMATO DIGITALMENTE



Spett.le SUAP di Montefeltro

61021 Carcedina (PU) - Via N. Amaducci, n. 34

OGGETTO: PRATICA SUAP N° 0083/9/6-2016. Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010. Progetto per adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928.

La Vodafone Italia S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in via Jervis 13, Ivrea (TO), in persona della sottoscritta **Marina Pretto**, nata a Roma il 24/08/1972, c.f.PRT MRN 72M64 H501J, in qualità di Network Implementation technical coordinator, munita dei necessari poteri in forza di procura rilasciata dal notaio **Ciro De Vivo** di Milano in data 16/09/2015, repertorio n. 27620 raccolta n.16341, domiciliata ai fini della procura presso gli uffici della società siti in Italia, Milano (MI) Via Lorenteggio 240,

DELEGA

Il dott. **Massimiliano Damiani**, nato a Avezzano il 26/04/1976, a partecipare alla Conferenza di servizi del 11-02-2016 relativa all'intervento in oggetto.

Roma, li' 10/02/2016

p.p. Vodafone Italia SpA

Marina Pretto

Vodafone Italia S.p.A.

Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it

Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino n. 93026890017
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

Cognome... **PRETTO**
 Nome... **MARINA**
 nato il... **24/08/1972**
 (atto n. **02752 P. 1 S. A13**)
 a... **ROMA**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **ROMA**
VIA ALBANO 29
 Stato civile... **CGTA. MUCCIFORA**
 Professione... **===**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,64**
 Capelli... **Castani**
 Occhi... **AZZURRI**
 Segni particolari... **===**



Firma del titolare... *M. Pretto*
ROMA li... **25 NOV. 2008**
 IL SINDACO
 Impronta del ditta
 indice sinistro **ISTR. AMM. VC**
Cambelli Silvano

REF: MONTE COPIOLO DELEGA

**Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive
Montefeltro
Carpegna (PU)**

Roma, 08.02.2016



**OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010.
Ditta: VODAFONE ITALIA SPA - Via Jervis, n. 13 - 10015 Ivrea
(TO). Intervento: Progetto per adeguamento di ponte radio
su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della
rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di
Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo - Distinto al
Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 - Codice Sito:
3RM00928 Localizzazione: Comune di Montecopiolo (PU) -
Località Monte Palazzolo. Pratica SUAP N. 0083/9/6
CONFERENZA DEI SERVIZI GIOVEDI' 11 FEBBRAIO 2016**

Il sottoscritto Marco Discacciati nato a Torino il 05/08/1963 e domiciliato per la professione in Roma Piazza Galeria n.7, Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al numero 19854, In qualità di Tecnico Incaricato dalla società Vodafone Italia SpA per la progettazione di cui all'oggetto:




DELEGA

Il Sig. Sergio Grandinetti a presenziare per mio conto alla riunione indetta per la Conferenza dei servizi a seguito di Vostra preg.ma convocazione del 11/02/2016.

Distinti Saluti

Ing. Marco Discacciati

deStudio - Società di Ingegneria S.r.l. Piazza Galeria, 7 - int. 30 - 00179 Roma
tel. +39 06 65 35 60 60 fax +39 06 84 44 35 88 - Email: destudio@destudio.it - www.destudio.it
Codice Fiscale e Partita Iva 05115461005 - C.C.I.A.A. Roma, Registro Imprese n°55715/15916 - Capitale Sociale € 99.000



Cognome DISCACCIATI

Nome MARCO

nato il 05/08/1963

(atto n. 05420 P. 1 S. A00)

a TORINO TO

Cittadinanza ITALIANA

Residenza ROMA

Via VLO DE' BOVARI 11

Stato civile CONIUGATO

Professione INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 2,02

Capelli Castani

Occhi Castani

Segni particolari ==



Firma del titolare *Marco Discacciati*

ROMA il 20 OTT 2009

Impronta del duca
indichissimo

IL SINDACO
Camela Tancredi

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Camela Tancredi



Prot. 7897 - U-19PUP

Urbino li, 29 GEN 2016

Per informazioni: Dr. Paolo Romano
Tel. 0722 301706 - Fax 0722 329723
e-mail: paolo.romano@sanita.marche.it

**Al SUAP Montefeltro
Via N. Amaducci, n. 34
61021 - Carpegna**

Oggetto: Parere igienico sanitario su progetto per adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928.

Ditta: Vodafone Italia s.p.a.

Vista la richiesta di codesto SUAP Montefeltro datata 25.01.2016 prot. 84 (pratica SUAP n. 0083/9/6-2016), qui pervenuta in data 26.01.2016 prot. 6674, relativa alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 11.02.2016 al fine di valutare il progetto in oggetto;

Esaminati gli elaborati tecnici allegati alla richiesta;

Vista la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 259/03, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza di questo Servizio, sul progetto per l'installazione di stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo.

Si ritiene necessario che per la realizzazione dell'impianto siano seguite le indicazioni riportate nel parere espresso dall'ARPAM in merito.

Distinti saluti.



**Il Dirigente Medico
Dr. Paolo Romano**

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)

Rif. a nota n. 0000093 del 26/01/2016 – **PRATICA SUAP N°0083/9/6-2016** *Pesaro, li giovedì 11 febbraio 2016*

Oggetto: installazione di un ponte radio VODAFONE a Montecopiolo in Località Montepalazzolo.

Codice Sito: **3RM00928**

Allegati n.

suap.um.montefeltro@emarche.it

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Esaminata la documentazione relativa all'installazione di cui all'oggetto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del ponte radio (bassissima potenza di emissione e campo elettromagnetico molto collimato e non intercettante alcun edificio o luogo abitato), la normativa di riferimento vigente è costituita da:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001;
- D.P.C.M. 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz” nel quale sono indicati i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione:

Frequenza f MHz	Intensità di campo elettrico E V/m		Intensità di campo magnetico H A/m		Densità di potenza P W/m ²	
	LIMITE	ATTENZIONE	LIMITE	ATTENZIONE	LIMITE	ATTENZIONE
0.1-3	60	6	0.2	0.016	-	-
3-3000	20	6	0.05	0.016	1	0.1
3000-300000	40	6	0.1	0.016	4	0.1

Il tipo di impianto in questione ricade nella 3^a fascia di frequenze.

I valori di attenzione si applicano all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

Gli obiettivi di qualità, numericamente identici ai valori di attenzione, si applicano all'aperto nelle aree intensamente frequentate e presso superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

- Legge regionale n. 25 del 13/11/2001 “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.
- Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
- D.M. 4/10/2005;
- Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Esaminata la documentazione trasmessaci, dalle valutazioni teoriche e dalla successiva elaborazione dei dati si può concludere che il sito in oggetto risulta:

- SI Compatibile con il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.
- SI Compatibile con il rispetto del valore di attenzione previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.
- SI Compatibile con il rispetto dell'obiettivo di qualità previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.
- SI Compatibile con il rispetto dei divieti di installazione di cui alla Legge regionale n. 25 del 13/11/2001 sopra citata.

Il gestore dovrà comunicare a questo Servizio la data di attivazione dell'impianto.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti.

Il Collaboratore Tecnico
dott. Michele Alfinito

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
dott. Luciano Benini
(firmato digitalmente)



**Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio s.n.
(61021) Carpegna
Tel. 0722770073 - 0722727849
Fax. 0722770064
e-mail: info@parcosimone.it
Sito Internet: www.parcosimone.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
registro U.T. n.
registro generale n.
del 11.02.2016

OGGETTO: nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e della L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, per "adeguamento di ponte radio su stazione radio base esistente denominata "3RM00928 MONTECOPIOLO" e rinforzo strutturale del traliccio metallico esistente, nel Comune di Montecopiolo – Monte Palazzolo, presso il terreno censito al C.T. foglio 17 particella 705.
DITTA: società Vodafone Italia S.p.A. Ivrea (TO)
Ufficio competente: SUAP Montefeltro Carpegna (PU)

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
arch. Silvia Soragna

Viste le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013; in particolare l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

Preso atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, "norme transitorie", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

Preso atto che ai sensi dell'art. 20, "Nulla Osta e parere di conformità", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità della legge istitutiva, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 "Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio

territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;

Visto l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

Visto, altresì, l'art.26 della Legge Regione Marche 28 aprile 1994, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, che recepisce quanto disposto dal citato articolo 13 della Legge Quadro nazionale, in merito alla competenza dell'Ente Parco Regionale per il conferimento del preventivo nulla-osta al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle aree soggette al Piano per il Parco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 15/94, succitata, in attesa dell'approvazione del Regolamento del Parco;

Preso Atto che, nell'atto consiliare sopra menzionato, tra le altre cose, vengono stabilite le competenze per il rilascio del nulla osta, attribuendole al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 90 del 02/12/2009, esecutiva, relativa alle competenze dell'Ente Parco ai sensi delle disposizioni legislative per la valutazione di incidenza, relativi pareri, etc., nell'ambito di Rete Natura 2000 – organizzazione e modalità operative;

Vista La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1201 del 12.09.2011 Marche di approvazione delle Misure di Conservazione dell'habitat seminaturale 6210* per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Visto il vigente Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale, adottato definitivamente con Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 24.06.2015 ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Marche n. 6/2007, e approvato con Deliberazione Amministrativa della Giunta Regionale n. 554 del 15/07/2015. Il Piano è entrato in vigore in data 01.08.2015, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche n. 64 del 31.07.2015

Viste le vigenti Misure Specifiche di Conservazione relative al Sito Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT4090006 "Versanti Occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa e Poggio Miratoio" applicative nell'area Emiliano Romagnola del Parco Interregionale approvate dalla Provincia di Rimini con DCP n. 51 del 18/12/2013 e, con successiva DGP n. 83 del 30/04/2014. Queste Misure Specifiche di Conservazione sono state successivamente acquisite dall'Ente parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello con Delibera della Comunità del Parco n. 19 del 30/09/2014 a fronte del passaggio di competenze dalla Provincia di Rimini all'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ai sensi dell'art. 19 delle leggi istitutive del parco interregionale - L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 *Disciplina gestionale dei Siti della Rete natura 2000.*

Vista la Direttiva Habitat n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e relativa alle Zone di Protezione Speciale;

Vista la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i Siti di importanza comunitaria;



Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

Visto il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la DGR Marche 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

Vista la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

Vista la DGR Marche n. 1036 del 22 giugno 2009, di recepimento del Decreto ministeriale 22 gennaio 2009, e di adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, modifiche ed integrazioni della succitata DGR n. 1471/2008.

Vista la L.R. n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. e la D.G.R. del 29.01.2007, n. 60 della Regione Marche, in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000;

Vista la L. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna tra cui il Comune di Pennabilli inserito all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, e vista la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

Vista la L. 117/09 relativa al distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna tra cui il Comune di Pennabilli inserito all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, e vista la conseguente DGR Emilia Romagna n. 1466/09;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 6 del 17.02.2005;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 7 del 14.04.2004;

Vista la L. R. Emilia Romagna n. 24 del 23.12.2011 riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti natura 2000”;

Vista la D.G.R. Emilia Romagna del 28.07.2008, n. 1224, recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e ZPS. Misure di conservazione ai sensi della direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e s.m.i. e DM 17/10/2007;



Vista la D.G.R. Emilia Romagna del 07.10.2013, n. 1419 “Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento D.M. n. 184/07 criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”;

Vista la DGR Emilia Romagna n. 1191 del 30/07/2007, approvazione della direttiva contenete i criteri di indirizzo per l'individuazione e la conservazione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 7/2004.

Visto il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994, e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994;

Dato atto che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 Dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni;

Visto il vigente statuto dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” in particolare il combinato disposto ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

Visto il provvedimento del Presidente del parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 02.12.2009, n. 5/2009;


Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Parco, in particolare l'art. 22, 23 e 25;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l'art. 142 comma 1 lett. f);

PREMESSO:

che il SUAP Montefeltro (Sportello Unico per le Attività Produttive del Montefeltro) con sede a Carpegna (PU), rif. n. prot. 0000093-26/01/2016-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4, n° pratica 0083/9/6-2016, ns. prot. n. 0000128 del 04.02.2016, ha presentato domanda per **“adeguamento di ponte radio su stazione radio base esistente denominata “3RM00928 MONTECOPIOLO” e rinforzo strutturale del traliccio metallico esistente, nel Comune di Montecopiolo – Monte Palazzolo, presso il terreno censito al C.T. foglio 17 particella 705, per conto della Società Vodafone Italia S.p.A., rappresentata dalla Sig.ra Marina Pretto in qualità di procuratore** (vedi istanza a firma del procuratore della ditta corredata di fotocopia del documento di identità) allegando gli elaborati progettuali trasmessi per via informatica del progetto redatto dallo studio tecnico deStudio S.r.l. Società di Ingegneria – piazza Galleria, 7 – 00179 – Roma, resp. Ing. Marco Discacciati, del 08.01.2016 e relazione geologica del 18.01.2016 redatta dal geol. Michelangelo Miceli, Via di Villa Chigi, 82 – Roma;



che a tutt'oggi è in vigore il Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello – dal 16.10.2007 - a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007, e quindi, al fine del rilascio del predetto nulla osta si è provveduto a stabilire quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, succitata;

CONSIDERATO:

- che la domanda oggetto della presente, è regolarmente documentata;
- che gli interventi previsti ricadono sul Monte Palazzolo del Comune di Montecopiolo, all'interno del parco;
- che attualmente vigono le norme del Piano del Parco di cui alle NTA del Piano del Parco;
- che l'area di intervento ricade in zona C, di protezione, della tavola Inquadramento Territoriale; quindi, in applicazione delle norme precettive per parti del territorio di cui al titolo II delle NTA del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 9, *Zonizzazione*, comma 1 e comma 2; e dell'art. 5 *Categorie normative*, comma 1, lett. **CO**, **RE** e comma 2, lett. **S1**, **S2**, come indicate di seguito:
- **CO** (Conservazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione ed alla manutenzione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, o comunque necessari al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica; interventi strettamente necessari all'attività scientifica, didattica, di monitoraggio. Per gli interventi edilizi, la categoria normativa CO equivale alle categorie d'intervento previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, nonché agli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, purché questi ultimi non modifichino gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio medesimo.
- **RE** (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al riequilibrio di condizioni ambientali alterate o degradate, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità. Per gli interventi edilizi, la categoria normativa RE equivale alle categorie d'intervento previste alle lettere a), b), c) e d) della legge 457/1978, articolo 31 comma 1.
- disciplina degli usi e delle attività compatibili con le finalità del Parco – categoria **S1**, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi; **S2**, attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano-abitativo;
- Che le **Zone C** sono quelle di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ancora praticati con metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
E' vietato:
 - realizzare nuove strade;
 - realizzare nuovi edifici ad eccezione degli annessi rurali a servizio dell'attività agricola;
 - aprire nuove cave;
 - realizzare interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi. (...).

- inoltre, che l'area di intervento rientra all'interno dei *Pascoli Xerofili* della tavola Inquadramento Strutturale; quindi, in applicazione delle norme precettive di cui al titolo III delle NTA del Piano del Parco gli interventi in oggetto sono normati all'art. 15, *Aree non boscate*, con particolare riferimento al comma 4 che stabilisce quanto segue:
 - 4. nei pascoli xerofili e altri raggruppamenti erbacei sono vietati: l'asportazione di esemplari di flora, interventi che possano modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo, le attività sportive, l'accesso con mezzi a motore.
- che i lavori non interessano aree individuate tra i siti Natura 2000;

Preso atto che l'Ente Parco non ha ancora approvato il **Regolamento del Parco** ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15/1994 e s.m., il quale disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91;

Vista l'istanza in oggetto, prodotta dal SUAP del Montefeltro di Carpegna (PU);

Visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza in oggetto come su elencati;

Preso atto che il progetto di adeguamento di ponte radio su stazione radio base esistente denominata "3RM00928 MONTECOPIOLO" e rinforzo strutturale del traliccio metallico esistente in oggetto, comporta essenzialmente:

- l'installazione di una nuova parabola, sostituzione di una parabola esistente con altra diversa, modifica dell'orientamento di una parabola esistente;
- la realizzazione delle predisposizioni impiantistiche per il collegamento delle antenne;
- i lavori di rinforzo strutturale del traliccio esistente mediante sostituzionee/o raddoppio di alcuni profili metallici costituenti il traliccio, i montanti ed alcune diagonali;
- la realizzazione del collegamento dei plinti di fondazione mediante platea in cls (dim. 9x9x0.6mt);
- le operazioni di scavo per saggi a livello di fondazione con n. 4 scavi intorno a ciascun plinto (dim. 3x3x0.5mt);

Valutato:

- che gli interventi interessano l'area di pertinenza del traliccio interessato dall'adeguamento in oggetto;
- che l'area di pertinenza delle antenne è adiacente ad un'area classificata come pascoli xerofili;
- che l'intervento non comporta la realizzazione di nuovi tralicci, ma l'adeguamento di un traliccio esistente che richiede anche opere di rinforzo strutturale e fondale;
- che l'area di intervento è raggiungibile per mezzo di una strada esistente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio del nulla osta di cui all'oggetto;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, e che qui si intende confermato e valido ad ogni effetto:

Di rilasciare il nulla osta per "adeguamento di ponte radio su stazione radio base esistente denominata "3RM00928 MONTECOPIOLO" e rinforzo strutturale del traliccio metallico esistente, nel Comune di Montecopiolo – Monte Palazzolo, presso il terreno censito al C.T. foglio 17 particella 705, per conto della Società Vodafone Italia S.p.A., rappresentata dalla



Sig.ra Marina Pretto in qualità di procuratore, come da istanza presentata dal SUAP Montefeltro di Carpegna (PU), (Sportello Unico per le Attività Produttive del Montefeltro) con sede a Carpegna (PU), rif. n. prot. 0000093-26/01/2016-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4, n° pratica 0083/9/6-2016, ns. prot. n. 0000128 del 04.02.2016, con le seguenti prescrizioni:

- eventuali piste di cantiere non dovranno avere carattere permanente;
- di non danneggiare e/o modificare, né allargare, la viabilità esistente;
- nei pascoli xerofili adiacenti all'area di pertinenza delle antenne, sono vietati l'asportazione di esemplari di flora presenti, interventi che possono modificare il suolo o alterare la normale evoluzione della flora e del suolo;
- gli interventi che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici al di fuori delle sedi stradali esistenti, si dovranno eseguire in condizioni meteorologiche favorevoli e a terreno asciutto; l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo le norme di legge in materia;
- non dovrà essere modificato il regime delle acque superficiali;
- nelle eventuali operazioni di messa in ripristino dello stato dei luoghi e in eventuali interventi di inerbimento, si dovrà ricorrere all'utilizzo di ecotipi locali.
- Alla fine dei lavori dovranno essere asportati tutti i contenitori, eventuali rifiuti e materiali utilizzati durante la realizzazione degli interventi.

Di dare atto che il presente nulla osta è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i., e per quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06.11.2007, facendo salvi i requisiti richiesti dalle leggi, diritti di terzi, autorizzazioni, ulteriori pareri, prescrizioni e nulla-osta di competenza di altri Enti preposti per legge.


Di dare atto che avverso il rilascio del presente nulla osta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.394/91 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Di trasmettere copia della presente Determinazione al SUAP Montefeltro (PU), con sede presso la Unione Montana del Montefeltro, Via Amaducci, Carpegna (PU), unitamente a una copia controfirmata degli elaborati progettuali, tenuto conto che l'originale del provvedimento è conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco.

La presente Determinazione, infine:

- non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente Parco;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'Ente Parco;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente Parco, da oggi, per 15 giorni consecutivi e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza come prescritto con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 95 del 06/11/2007 citata in premessa.

Il Responsabile del settore tecnico
(*arch. Silvia Soragna*)





Sportello Unico Attività Produttive
Montefeltro

- U.O. Edilizia Produttiva
- U.O. Attività Economiche

61021 Carpegna (PU) - Via N. Amaducci, n. 34
 telefono. 0722. 727003-04 - fax. 0722. 77732
 e-mail: suap@unionemontana.montefeltro.pu.it
 pec: suap.um.montefeltro@emarche.it
 internet: www.unionemontana.montefeltro.pu.it

PRATICA SUAP N. 0083/9/6-2016

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 7 del D.p.R. 160/2010 - articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e art. 12 comma 1 del Regolamento SUAP Montefeltro):

Conferenza di Servizi del: 11/02/2016 – ore 12,00 -

Ditta VODAFONE ITALIA SPA - Via Jervis, n. 13 - 10015 Ivrea (TO).

Progetto di: Progetto per adeguamento di ponte radio su stazione radio base per la telefonia mobile cellulare della rete VODAFONE ITALIA S.P.A. sita in Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo – Distinto al Catasto al Foglio n.17 - Particella n.705 – Codice Sito: 3RM00928.;
Localizzazione: Comune di Montecopiolo (PU) - Località Monte Palazzolo.

Ente: CO

Partecipante: _____
 in qualità di: _____
 nato a : _____ il: _____
 domiciliato per la carica presso: _____

PARERE:

VISTI I PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI DA ASUR, ARPA, PROVINCIA (VINCOLO IDROGEOLOGICO) E PARCO, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE 259.

Carpegna, li 11 Febbraio 2016

FIRMA